

**CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
"BACINO ATERNO E SAGITTARIO"
Via Trieste n° 63 - Pratola Peligna – (AQ)**



Deliberazione del Commissario Regionale n.2 del 06.03.2020

Oggetto: Approvazione dello schema di "Patto di integrità" in materia di contratti pubblici nelle procedure di affidamento dei contratti assegnati dal Consorzio.

L'anno duemilaventi alle ore 10,00 del giorno 6 del mese di marzo presso la sede del Consorzio, il Commissario Regionale, Dott.Sergio Iovenitti, assistito dal Direttore Dott.Giuseppe Sciuillo;

VISTA la Legge Regionale 10 marzo 1983 n.11 (Normativa in materia di bonifica);

VISTA la Legge Regionale 7 giugno 1996 n.36 (Adeguamento Funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica);

VISTA la Legge Regionale 20 dicembre 2019 n. 45 "Nuove disposizioni in materia di Consorzi di Bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della Legge Regionale 10 marzo 1983, n.11 (Normativa in materia di bonifica)", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in data 23.12.2019;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 14.02.2020, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Interno Bacino "Aterno e Sagittario" il dott. Sergio Iovenitti con decorrenza dalla data del presente provvedimento;

TENUTO CONTO CHE per effetto del predetto D.P.G.R. n. 26/2020:

- il Commissario Straordinario, ha assunto la legale rappresentanza del Consorzio e svolge le funzioni amministrative indispensabili per l'attuazione della legislazione regionale in materia di "Adeguamento e riordino dei Consorzi di bonifica", nonché per la temporanea gestione dell'Ente;
- il Comitato Esecutivo, ossia il Presidente del Consorzio, il Vice-Presidente e gli altri membri eletti, sono cessati dalle loro funzioni;

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.



VISTO il vigente statuto consortile;

RAVVISATA la necessità di dotare il Consorzio di un "Patto di Integrità" in materia di contratti pubblici per potenziare il contrasto a tutte le forme di illegalità e specificatamente a quelle originate dalla criminalità organizzata;

RICHIAMATO:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che, all'art., comma 17, ha stabilito che *"Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*;
- la Determinazione dell'A.V.C.P. n.4/2012, con la quale la medesima Autorità si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongano obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n.72 dell'11 settembre 2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione e s.m.i. che, tra le azioni e misure per la prevenzione della corruzione, elencate al Capitolo 33, prevede (punto 3.1.13) che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art.1, comma 17, della legge n.190 del 2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse e che, a tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto;
- la deliberazione della Deputazione Amministrativa n.9 del 30 gennaio 2020 con la quale è stato approvato il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022", ed esplicita la strategia del Consorzio in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e individua un programma specifico di azioni da attuare nell'arco dell'anno 2020 e per gli anni successivi di riferimento;

DATO ATTO CHE:

- l'attuazione della predetta misura "Patto di integrità" viene affidata dal Piano ai Servizi consorziali che effettuano affidamenti di lavori, servizi e forniture;



- il "Patto di Integrità" costituisce uno degli strumenti più significativi per prevenire la corruzione nell'ambito dell'affidamento dei contratti pubblici, consistendo in un accordo tra l'Amministrazione Pubblica e i concorrenti alle gare per l'aggiudicazione di pubblici contratti, con previsione di diritti ed obblighi in forza dei quali nessuna delle parti contraenti pagherà, offrirà, domanderà o accetterà indebite utilità, o si accorderà con gli altri concorrenti per ottenere il contratto o in fase successiva all'aggiudicazione mentre lo porta a termine;
- allo scopo il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha ritenuto necessario predisporre un "Patto di Integrità" quale strumento per potenziare il contrasto a tutte le forme di illegalità e, specificatamente, a quelle originate dalla criminalità organizzata;

VISTO lo schema del "Patto di Integrità" in materia di contratti pubblici predisposto dal geom. Antonio Giustino Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Consorzio;

VISTO il documento istruttorio, completo del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Direttore del Consorzio, che, anche se non allegato alla presente deliberazione è parte integrante e sostanziale della stessa;

CONSIDERATO che la proposta del "Patto di Integrità" in materia di contratti pubblici prevede:

- un obbligo di reciprocità, poiché impegna i partecipanti alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici e i funzionari o dirigenti pubblici che gestiscono le procedure stesse, a improntare i rispettivi comportamenti a principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- che l'accettazione del "Patto di Integrità" sia condizione di ammissione alle procedure di affidamento;
- che gli obblighi del Patto divengano parte integrante dei contratti pubblici stipulati dal Consorzio di Bonifica Interno;

ATTESO che la stessa proposta sia sufficientemente motivata, si ritiene di condividere e fare proprio, senza riserve, il contenuto della medesima, al quale integralmente si rimanda anche per quanto riguarda i riferimenti normativi.

RITENUTO opportuno approvare il documento allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, recante lo schema di "Patto di Integrità" in materia di contratti pubblici, quale strumento per potenziare il contrasto alla illegalità;

RITENUTA l'urgenza di adottare il presente provvedimento;

CON i poteri attribuiti;


DELIBERA

1. Di approvare il documento recante lo schema di "Patto di Integrità" in materia di contratti pubblici predisposto dal geom. Antonio Giustino, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Consorzio, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di stabilire che il "Patto di Integrità" sia obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta di ciascun partecipante alla procedura di affidamento del contratto pubblico e che l'espressa accettazione dello stesso costituisca condizione di ammissione alla procedura stessa di affidamento; tale condizione deve essere espressamente prevista nei bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere di invito
3. Di stabilire che il "Patto di Integrità" costituisca parte integrante di qualsiasi contratto pubblico assegnato dal Consorzio di Bonifica Interno Bacino Aterno e Sagittario;
4. Di stabilire che il responsabile della Prevenzione per la Corruzione e della Trasparenza del Consorzio, geom. Antonio Giustino, vigili sulla corretta esecuzione del "Patto di Integrità";
5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio anno 2020.
6. Di dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell'art.47 del vigente statuto consortile.

Pratola Peligna li 06.03.2020

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore
Dott. Giuseppe Sciuolo




Il Commissario Regionale
Dott. Sergio Iovenitti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo consorziale il 07.03.2020 a norma dell'art. 47 dello statuto consorziale e che contro di essa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Pratola Peligna, li 09.03.2020



IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Sciullo



PATTO DI INTEGRITÀ

**TRA IL CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO BACINO ATERNO E SAGITTARIO
E GLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DEL D.LGS.
50/2016**

Relativo a
(si indicherà la procedura di gara) CIG:

(

L'anno duemila..... il giorno del mese di in Pratola Peligna nella sede del Consorzio in via Trieste n. 63 tra i seguenti soggetti interessati:


IL CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO BACINO ATERNO E SAGITTARIO con sede i Pratola Peligna (AQ) Via Trieste n.63 codice fiscale 92012520661 nella persona di nato a il nella sua qualità di, in forza della deliberazione della Deputazione Amministrativa n. del, di seguito denominato "**Amministrazione**";

E

L' IMPRESA..... con sede legale in - C.F./ P. IVA..... rappresentata da..... nato a..... il..... in qualità di....., di seguito denominata "**Operatore Economico**"

PREMESSO che

- per "Patto di Integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- con l'inserimento del "Patto di Integrità" nella documentazione di gara si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento;
- l'Amministrazione, in adesione ai principi della trasparenza delle attività amministrative, secondo le modalità e condizioni indicate di seguito, verificherà l'applicazione del "Patto di Integrità" sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti impegnati ad ogni livello dell'espletamento della gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto.



VISTO

- l'art.1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n.190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione*";
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito denominata ANAC) con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 e successivi aggiornamenti;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "*Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*", e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominato Codice dei Contratti);
- l'Aggiornamento del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2020/2022" adottato con delibera della Deputazione Amministrativa n. 9 del 30 gennaio 2019;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, con il quale è stato emanato il "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio di Bonifica, adottato con delibera del Consiglio dei Delegati n. 24 del 21 dicembre 2017, aggiornato con delibera della Deputazione Amministrativa n. 9 del 30 gennaio 2019.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate, si conviene quanto segue:

Articolo 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Amministrazione.
2. Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione ed ogni Operatore Economico partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicatario della stessa, al fine di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
3. Con il Patto di integrità le Parti, in particolare, assumono l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio - sia direttamente che indirettamente tramite intermediari - al fine dell'assegnazione del contratto e/o per distorcerne la relativa corretta esecuzione in corso d'opera.



4. Il presente Patto trova applicazione in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria. Nelle procedure sotto soglia si intendono ricompresi anche gli affidamenti diretti effettuati sotto il limite dei 40.000,00 euro (quarantamila euro).
5. Esso disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici e di tutti i soggetti impiegati a qualunque titolo dai medesimi operatori nell'ambito delle procedure di gara indette dall'Amministrazione, cui partecipano, e nella fase di esecuzione del contratto eventualmente a loro affidato in esito alle predette procedure di gara.
6. Il Patto di integrità, altresì, regola i comportamenti di ogni soggetto dell'Amministrazione impiegato – sotto qualunque forma di rapporto contrattuale previsto dalla vigente normativa – nell'ambito delle procedure di gara, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto. I medesimi soggetti sono, altresì, a conoscenza del contenuto del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso.
7. Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante e dall'eventuale Direttore/i Tecnico/i dell'Operatore Economico, deve essere allegato alla documentazione di gara nell'ambito di qualsiasi procedura di affidamento e gestione degli appalti di forniture, servizi e lavori esperita dall'Amministrazione – ivi incluse le ipotesi di affidamento diretto – costituendo, altresì, parte integrante del conseguente contratto.
Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dagli eventuali Direttori Tecnici.
Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa ausiliaria e dall'eventuale Direttore Tecnico.
Nel caso di subappalto – laddove consentito – il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale Direttore Tecnico.
8. La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l'Operatore Economico condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara, pena l'esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti.
9. In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto di Integrità verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 - Obblighi dell'Operatore Economico

1. L'Operatore Economico conferma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'Operatore Economico si obbliga a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento, nonché ai fini dell'assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.



3. L'Operatore Economico, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, si impegna:
- a) a segnalare all'Amministrazione qualsiasi illecito tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante le fasi di svolgimento della procedura di affidamento o durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;
 - b) a segnalare all'Amministrazione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione stessa o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
 - c) qualora i fatti di cui ai precedenti punti a) e b) ne costituiscano il presupposto, a sporgere denuncia alle Autorità competenti e di segnalare il fatto all'ANAC, denunciando, in particolare, ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione, o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti e/o furti di beni personali o in cantiere, etc.);
 - d) a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
- Agli stessi obblighi è tenuta anche l'impresa aggiudicataria della gara nella fase dell'esecuzione del contratto, nonché tutti gli eventuali subcontraenti della stessa. A tal fine la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore economico con i propri subcontraenti.
4. Il legale rappresentante dell'Operatore Economico informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale (dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori) circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
5. Il legale rappresentante dell'Operatore Economico segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Amministrazione.
6. Il legale rappresentante dell'Operatore Economico dichiara:
- di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione;
 - di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti, tali da comportare l'imputazione delle relative offerte ad un unico centro decisionale, e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere in alcun modo la libera concorrenza;
 - di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice dei Contratti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
 - di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s. m. i., o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
 - di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 verrà disposta l'immediata esclusione dalla partecipazione alla procedura d'affidamento;

- di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura di affidamento.



Articolo 3 - Obblighi dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
In particolare essa assume l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
2. L'Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
3. L'Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo del presente articolo, alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, nonché a quelle prescritte nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione.
4. L'Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.
5. L'Amministrazione formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 4 - Violazione degli obblighi assunti con il Patto di integrità

1. La violazione degli obblighi di cui al precedente art. 2 è dichiarata all'esito di un procedimento di verifica nel corso del quale verrà garantito adeguato contraddittorio con l'Operatore economico coinvolto nel procedimento.
2. Nel caso di accertata violazione da parte dell'Operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni assunti di cui al precedente art. 2, saranno applicate anche in via cumulativa e fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, una o più delle seguenti sanzioni:
 - esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
 - revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto, ma precedente alla stipula del contratto;



- risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, ed escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto;
 - segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità.
3. Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici sottesi al contratto; sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
 4. In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall'Amministrazione per il successivo anno.

Articolo 5 - Efficacia del patto di integrità

Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'avvio della procedura di affidamento sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.

Articolo 6 - Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità fra l'Amministrazione e gli Operatori Economici, ovvero tra gli stessi Operatori Economici sarà risolta dal Foro di Sulmona.

L'Amministrazione

L'Operatore Economico